

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA

"CALDAREN"

ART. 1 PREMESSA

1. L'art. 2 della Legge Regionale N. 11 del 2/4/1988, definisce le aree di riequilibrio ecologico come "quelle aree naturali o in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite negli ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie animali e vegetali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro e la ricostituzione.

2. La finalità dell'intervento realizzato è la conservazione con assetto ambientale simile per struttura e composizione a quello naturale.

3. Alle suddette finalità primarie vengono associate, ove le dimensioni e la diversificazione dell'area di riequilibrio ecologico lo permettano, finalità didattiche, sperimentali e di ricerca scientifica, nonché di fruizione di tipo educativo e culturale.

4. La collocazione di quest'area di riequilibrio ecologico in pianura intensamente antropizzata conferisce alla stessa una importanza strategica crescente, sia dal punto di vista della tutela e dell'incremento della diversità biologica, che da quello didattico-ricreativo e presuppone nel contempo un impegno organizzativo e gestionale.

ART. 2 DELIMITAZIONE DELL'AREA

1. L'area di riequilibrio ecologico "Caldaren" è delimitata:

- a Nord - ragioni Bortesi Romilda, Villani Gino, Simonazzi Fabio, Bortesi Gino, Laridini Ada.
- a Est - strada comunale denominata Via Livello e ragioni Comune di Gualtieri.
- a Sud - Menozzi Fausto e Pietro.
- a Ovest - strada comunale denominata Viale Po.

ART. 3 DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

1. L'attività edificatoria è rivolta al recupero dell'esistente e comunque funzionale all'organizzazione generale dell'area, in rispetto al PRG ed al regolamento comunale edilizio.

2. Sono vietati gli scarichi civili, nonché prelievi di acqua, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento e al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna.

4. E' vietato:

- A) aprire cave, discariche e modificare l'assetto geomorfologico dell'area fatta eccezione il ripristino e/o la manutenzione delle zone umide;
- B) lo spandimento di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;

- C) il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e il danneggiamento e il disturbo della fauna;
- D) immettere volontariamente specie vegetali ed animali estranee ai luoghi;
- E) l'uso di mezzi motorizzati salvo che per motivi di soccorso o per interventi di manutenzione;
- F) accendere fuochi, abbandonare rifiuti di qualunque tipo, produrre suoni e rumori molesti;

5. Sono altresì vietate la caccia e la pesca e le altre attività che possano in qualsiasi modo danneggiare o disturbare la fauna e la flora.

6. E' consentito per motivi di studio il prelievo di flora e fauna, preventivamente autorizzato.

7. Ove le condizioni ecologiche e ambientali lo permettano, previo predisposizione di apposito progetto, sono consentiti interventi volti ad incrementare la presenza di specie vegetali o animali, già esistenti in luogo o nelle immediate vicinanze, in significativa rarefazione o in via d'estinzione.

ART. 4 NORME COMPORTAMENTALI RIGUARDANTI L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELL'AREA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO

1. L'accesso del pubblico all'area è consentito unicamente a piedi, lungo i percorsi appositamente segnalati, nelle ore diurne.

2. Al di fuori dei percorsi appositamente segnalati è consentita la visita guidata nei giorni, negli orari e per numero di persone preventivamente concordati.

3. L'organizzazione delle visite guidate è affidata a gruppi di volontariato e/o personale incaricato dalla Amministrazione Comunale tramite convenzione.

ART. 5 NORME PER LA CORRETTA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DELL'AMBIENTE.

1. AREE BOSCADE E SIEPI:

Per le aree boscate e per le siepi costituite ex novo gli interventi di manutenzione necessari nei primi anni seguenti l'impianto e comunque fino ad un'accettabile copertura del suolo variano in relazione a vari fattori: condizioni pedologiche, profondità della falda, sesto d'impianto, condizioni microclimatiche, ecc..

In generale si possono ipotizzare interventi irrigui di soccorso e ripetute lavorazioni del terreno e/o sfalcature.

Non sono ammesse concimazioni con prodotti di sintesi, né sono ammessi trattamenti fitosanitari con prodotti di alcun genere se non in casi eccezionali che potrebbero pregiudicare definitivamente gli impianti arboreo/arbustivi dell'oasi stessa e possibilmente questi interventi dovrebbero essere fatti attraverso l'immissione di antagonisti naturali, ed in ogni caso tali trattamenti devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente sentito il Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.

2. ZONE UMIDE:

La gestione e la manutenzione delle zone umide deve basarsi principalmente nel controllo della qualità e del livello ottimale dell'acqua in modo da favorire lo sviluppo della massima diversità floreale e delle buone condizioni alimentari per la fauna oltre a favorirne la sosta e la nidificazione.

ART. 6 ATTIVITA' DIDATTICHE E SPERIMENTALI DI MONITORAGGIO

1. L'attività didattica va fortemente sostenuta e organizzata essendo una delle finalità primarie dell'area di riequilibrio ecologico. Vanno pertanto coinvolte sia le autorità scolastiche che il corpo insegnante sviluppando con quest'ultimo forme di autorganizzazione delle attività.

2. Un rapporto privilegiato va instaurato con le scuole dell'obbligo del Comune e dei Comuni limitrofi affinché l'area diventi punto di riferimento per lezioni e ricerche di scienze naturali (casa - laboratorio).

3. Occorre integrare e diversificare le caratteristiche dell'area con le altre esistenti in ambito provinciale, onde sviluppare attività didattiche e/o allestire centri di documentazione integrati. A tale scopo sono auspicabili valide forme di collaborazione fra i Comuni interessati.

4. E' consentita l'attività sperimentale e la ricerca scientifica riguardo forme di conservazione del patrimonio naturale, ivi compresa la reintroduzione controllata di specie vegetali scomparse, di tecniche gestionali e manutentive degli ambienti.

5. Occorre effettuare monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati.

ART. 7 VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza è svolta dalla Polizia Municipale, dagli organi di vigilanza della Provincia, dalle Guardie Ecologiche Volontarie e da altri organi riconosciuti per legge.

2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle norme di attuazione dell'area di riequilibrio ecologico, ove non sanzionabili secondo le specifiche norme di settore, si applicano gli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 386, con ordinanza del Sindaco sarà determinata la misura della somma da pagare nelle mani dell'Agente o Funzionario che ha accertato l'infrazione.

ART. 8 VOLONTARIATO

1. I gruppi di volontariato presenti sul territorio comunale che si rendono disponibili e si impegnano in attività di volontariato ambientale finalizzate alla conoscenza e alla tutela dei caratteri ambientali del territorio di Gualtieri, possono svolgere nell'ambito dell'attività di volontariato con le modalità del presente Regolamento anche opera di sorveglianza con l'obbligo di riferire il manifestarsi di eventuali infrazioni agli organi preposti alla vigilanza, avendo cura di svolgere in questa loro funzione prevalentemente attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale.

ART. 9 RESPONSABILE PER LA GESTIONE E COMITATO DI GESTIONE

1. Responsabile per la gestione dell'area di riequilibrio ecologico é il funzionario responsabile dell'Ufficio Ambiente.

2. L'Amministrazione Comunale nomina con atto di Giunta Comunale un Comitato di gestione di sette membri compreso il presidente, composto da: esperti nelle discipline naturalistiche, rappresentanti delle associazioni coinvolte, rappresentanti dell'ambiente scolastico, un tecnico del Comune e un tecnico della Provincia.

3. Il Comitato nella prima seduta elegge nel suo seno il Presidente. Le sedute del comitato sono valide con la partecipazione della metà dei componenti.

ART. 10 COMITATO DI GESTIONE

1. Il comitato collabora alla gestione dell'area, in proposito formula un programma di gestione e presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale.

2. In particolare al comitato spetta:

a) di individuare:

- gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;
- le azioni e i criteri gestionali per conseguire un assetto idraulico qualitativamente e quantitativamente ottimale per il perseguimento delle finalità istitutive;
- gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio é la tutela della diversità;
- gli interventi per l'ampliamento dell'area umida e per la ricostituzione e l'ampliamento dell'area boscata;
- i criteri di compatibilità per le attività di fruizione e propone le relative norme regolamentari.

b) di programmare le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica.

3. Qualsiasi intervento proposto dal comitato di gestione deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dell'Ufficio Ambiente sentito il parere dell'Assessore competente.

4. Nella gestione delle attività culturali, di sperimentazione, ricerca e conservazione del patrimonio naturale, di manutenzione e di sorveglianza dell'area di riequilibrio ecologico si ritiene che debbano essere coinvolte le associazioni di cittadini locali e/o provinciali, ciascuna per l'ambito più consono alle proprie specificità e capacità.

ART. 11 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento é approvato dal Consiglio Comunale ed é trasmesso alla Provincia per la definitiva approvazione ed entrerà in vigore ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n.11/1988 dopo l'esame da parte Della Giunta della Regione Emilia Romagna, la quale potrà apportarvi modificazioni entro novanta giorni, decorsi i quali il regolamento acquisterà efficacia.